

A tutti gli Enti di Salerno e Provincia
Preg.mi Sindaci dei Comuni
Preg.mo Presidente della Provincia
Preg.mi Rappresentanti legali e Responsabili
delle stazioni appaltanti dei SIA

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione della Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di EQUO COMPENSO delle prestazioni professionali” negli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura secondo il D.Lgs. 36/2023

La Legge n. 49 del 21 aprile 2023 ha come presupposto la tutela del professionista come lavoratore secondo i principi di cui all’art. 35 e 36 della Costituzione, che prevede la tutela del lavoro in tutte le sue forme e definisce **equo compenso** “**una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto**” al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

La tutela della posizione “debole” del professionista riguarda anche i rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Il 1° luglio 2023 è entrato in vigore del D.Lgs. 36/2023 nuovo Codice Contratti Pubblici nel cui art. 8, comma 2 viene espressamente richiamata la legge n. 49 sancendo che “la Pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso”.

L’equità del compenso, ai sensi dell’art. 1 co. 1 della stessa Legge n. 49/2023, si concretizza nella **conformità a specifici parametri individuati, per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi, dai Decreti Ministeriali** adottati ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 Marzo 2012, n. 27 (art. 1, co. 1, L. n. 49/2023). Le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri sono nulle e possono essere impugnate presso il Tribunale competente (art. 3, co. 1, L. n. 49/2023).

Le implicazioni che ne seguono (cfr. Studio del Centro Studi del CNI - luglio 2023-95139 Circolare CNI 31/07/2023 n.762) si spingono inevitabilmente fino all’inammissibilità di un confronto competitivo basato sul “prezzo”. Difatti è innegabile che un “compenso equo”, per definizione, non possa essere ribassato in sede di gara e questo spinge verso

una duplice considerazione rispetto alle modalità di aggiudicazione dell'appalto ed in particolare riguardo ai criteri di aggiudicazione.

Al Consiglio Nazionale è demandato il compito di adire la competente Autorità giudiziaria qualora ravvisi violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso (art. 5, comma 4);

Agli Ordini e Collegi territoriali, invece, è demandato il compito, tra l'altro, di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti Decreti Ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità.

In materia si è espressa l'ANAC con delibera n. 343/2023 cui sono seguite le Circolari CNI n. Circ. n. 93/XX Sess./2023 e 98/XX Sess./2023 il cui l'orientamento "*fungerà da guida per le Stazioni appaltanti in sede di redazione dei prossimi bandi di gara per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura*".

I relativi bandi dovranno rispettare l'ulteriore e innovativo principio secondo cui, per la determinazione dei corrispettivi, occorre riferirsi ai parametri ministeriali (DM 17 giugno 2016) e non trovano più applicazione i criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovendo la competizione essere limitata alla componente qualitativa dell'offerta.

Diversamente, secondo l'ANAC, non si giustificerebbe né la previsione – contenuta nell'art.3 della legge sull'equo compenso – della nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo, «*né l'abrogazione dell'art.2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006 n.223 che aveva eliminato l'obbligatorietà delle tariffe minime.*

Difatti l'art. 108, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che (ricalcando peraltro una previsione del Codice precedente): "L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi"».

Pertanto, il compenso quale componente del corrispettivo posto a base d'asta, non è ribassabile precludendo il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e dunque il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (obbligatoria per le gare

d'importo pari o superiore a 140mila Euro) dovrà essere applicato ai sensi del comma 5 dell'art. 108 ossia sulla base di soli criteri qualitativi ed a prezzo fisso risultando *“Logico corollario è che non è possibile procedere all'aggiudicazione di commesse aventi ad oggetto l'esecuzione di prestazioni intellettuali sulla base del massimo ribasso, in quanto la base d'asta determinata secondo il combinato disposto normativo di cui alla legge n. 49/2023 e al d.lgs. n.36/2023, costituisce già il compenso equo.”*

Quanto sopra vale anche e a maggior ragione, nelle procedure di affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura dove l'assenza di una procedura concorrenziale e la necessaria prevalenza del principio dell'equo compenso porta a ritenere “non utilizzabile” un criterio di “individuazione” dell'affidatario incentrato sul solo “prezzo” della prestazione e questo non solo per l'affievolimento, rispetto alle gare propriamente intese, delle esigenze concorrenziali, ma anche e in particolare, per la fisiologica incapacità di efficacemente selezionare, e dunque per la pratica inutilità, di una procedura incentrata esclusivamente sul parametro economico.

Questo Consiglio, facendo proprio il parere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, condivide la delibera ANAC n. 343/2023 atta a garantire a tutti i professionisti tecnici un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nei contratti pubblici dei SIA, promuovendo un compenso equo e mettendo in primo piano la qualità delle prestazioni.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, si invitano gli Enti in indirizzo a tenere conto, in tutti i tipi di affidamenti, di quanto previsto nella Legge n.49/2023

Con pregio di salutare distintamente.

Il Presidente
Ing. Raffaele Tarateta